

OSSERVAZIONI al DdL n. 253 del 14.11.2017

“Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”

Il disegno di legge n. 253 del 14.11.2017 prevede per le attività ivi previste una copertura di € 50.000,00 per il corrente anno nonché altra provvista economica per gli esercizi finanziari successivi.

Letto il testo normativo, preliminarmente

e ancor prima di affrontare il merito delle questioni poste dal testo di legge oggetto di audizione, ci si interroga:

- a) su quale sia la platea di cittadini pugliesi interessati dall’intervento normativo richiesto con il presente d.d.l. regionale;
- b) se la destinazione di queste somme pubbliche possa trovare una finalizzazione diversa per soddisfare un numero di cittadini maggiore e corrispondendo a reali bisogni della collettività.

L’interrogativo nasce dal fatto che il testo di legge sembra preoccuparsi di prevedere norme contro la discriminazione e le violenze perpetrate nei confronti di alcune identità di “genere” piuttosto che nei confronti di altre, quasi come se l’appartenenza ad un genere piuttosto che ad un altro, sia nel nostro ordinamento, sia esso statale che regionale, oggetto di discriminazione.

Si può affermare, infatti, che a normativa vigente nessuna norma prevede limitazioni o divieti per cittadini in considerazione della loro appartenenza sessuale. Al contrario, la nostra Costituzione e le norme applicative garantiscono a qualsiasi cittadino di poter liberamente vivere la propria vita, sia essa privata che pubblica, di poter accedere, al di là della propria identità sessuale: a tutti sono assicurati pari diritti e riconosciuti uguali doveri.

Quindi ci si torna a chiedere a chi interessa questo testo di legge proposto. Quali reali interessi vuole garantire?

Se non vi sono reali ostacoli discriminatori, quale è il vero fine ultimo che si vuole perseguire.

Evidentemente quello della diffusione di teorie sul “genere” attraverso attività di formazione, di sostegno e di rimozione di ostacoli, lo si ripete inesistenti.

La mia più che ventennale personale esperienza, come quella di tutti gli operatori dei consulenti aderenti a questa Federazione che rappresento, di formazione nelle Scuole di ogni ordine e grado sulla educazione affettiva e sessuale, competenza assegnata dal Legislatore ai Consulenti Familiari (L.N. 405/1975 e L.R.30/1977), parla a favore di una non discriminazione in relazione

all'orientamento sessuale.

Il linguaggio discriminante e violento determinato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere non è assolutamente presente nelle giovani generazioni né nella classe docente. Educatori ed educandi concordano nel fatto che la dignità della persona è prima del suo orientamento sessuale, la persona ha una dignità al di là del suo orientamento sessuale.

Ma vediamo cosa dice la nostra Carta costituzionale.

L'art. 3 afferma che:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

È la nostra stessa Costituzione a prevederlo, quella stessa che all'art. 29 riconosce **la famiglia** quale:

“... società naturale fondata sul matrimonio ...”.

È interessante notare come la nostra Carta costituzionale, nonostante all'interno dell'art. 2 “...riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ...”, ha ritenuto di dover dedicare alla famiglia, quale più tipica tra le formazioni sociali, un articolo specifico.

All'interno dell'Assemblea Costituente, infatti, si sviluppò un grande dibattito intorno alla famiglia e in particolare se la famiglia dovesse essere inserita all'interno delle formazioni sociali intese quale luogo in cui la personalità del soggetto può crescere, svilupparsi e realizzarsi.

Le formazioni sociali, lo ricordiamo, sono: i partiti, i sindacati, le associazioni e le famiglie religiose ovvero gli ordini religiosi; tali formazioni, tuttavia, non hanno come fine la procreazione e il mantenimento della specie fondato sull'amore che unisce i coniugi.

All'esito dell'ampio dibattito in Costituente si scelse di tenere distinta la famiglia quale “... società naturale fondata sul matrimonio ...” dalle altre formazioni sociali, in quanto: “... Dichiarando che la famiglia è una società naturale si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che, non può menomare né mutare” (Aldo Moro); non solo, “... Con l'espressione 'società naturale' si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo di organizzazione familiare” (Giuseppe La Pira).

La famiglia, dunque, affonda le sue radici nel diritto naturale.

Se così è, ci si chiede, ancora, quale sia la platea dei portatori di interessi e quale sia la percentuale dei cittadini pugliesi coinvolta in questo disegno di legge.

Difatti, stando alle statistiche possiamo notare che i matrimoni in Italia sono stati nel 2015 n. 194.377, tendenza in aumento. L'aumento dei matrimoni sembra proseguire e rafforzarsi anche nel 2016. I dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2016 mostrano 3.645 celebrazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

Immaginando che il dato appena riportato sia rimasto costante negli anni successivi, possiamo rilevare come le unioni civili, che nei primi otto mesi del 2017 sono stati pari a n. 2.802, corrispondano a circa il 1,4% dei matrimoni celebrati. Questo dato costituisce una proiezione su base nazionale. Di fatto, rapportato i dati su base regionale, i numeri diventano ancora più trascurabili.

Per effetto di quanto sopra e considerato che la platea dei soggetti interessati ha numeri assai più importanti, **perché non destinare queste stesse risorse economiche ad azioni a sostegno della famiglia con azioni concrete e mirate a favore di nuclei famigliari in difficoltà (economiche, lavorative, relazionali), azioni a sostegno delle nascite e con sussidi per ogni figlio come previsto dal nostro Statuto Regionale all'art.5.**

In questo caso ci sarebbero ricadute positive a favore dei cittadini pugliesi e un ritorno economico "moltiplicato" sul territorio regionale.

I DATI STATSTICI raccolti annualmente dalla Federazione Consulitori CFC Puglia rispetto all'attività svolta da n. 18 consulitori sparsi sul territorio Regionale di Puglia parlano chiaro:

Nel 2016 su 8.721 prestazioni consulenziali ben 7.457 prestazioni sono state richieste per "DISAGIO E DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI FAMILIARI". E di queste 1.084 sono state rivolte ad Adolescenti.

Considerato che il numero dei Consulitori ASL pugliesi è di 145 consulitori (aggiornamento al 2017), presumibilmente il dato andrebbe moltiplicato per 8 senza trascurare che al servizio accedono solo coloro che hanno bisogno di prestazioni specialistiche.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, si ritiene di dover concludere per il ritiro del testo o in subordine per apportare al testo del DDL in esame, le

modifiche di merito di seguito riportate:

art.1 – Principi e finalità-

Eliminare 1 e 2 comma.

3 comma: modificare il comma eliminando le parole da" determinata dall'orientamento" a "intersessuale" e inserendo le parole "per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare.

4 comma: modificare il comma eliminando le parole da "per motivi" a "intersessuale".

art.2 – Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale –

Eliminare perché le competenze ivi riportate esulano da quelle Regionali, trattasi infatti di competenze nazionali.

In subordine

1 comma: si chiede l'abrogazione di tutto il I° periodo dell'articolo in oggetto e con riferimento al II° periodo eliminare le parole da "supportare le persone" a "lavorativo" e inserire le parole di cui all'art. 1 "garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevedere l'inserimento lavorativo".

Eliminare 2 e 3 comma.

Poiché, come detto in premessa, non si ravvedono norme vigenti che discriminano in base all'orientamento sessuale.

Art. 3 - Istruzione -

Eliminare l'articolo poiché le competenze richiamate appartengono allo Stato che ha già finanziato dette iniziative per diversi milioni di euro. In particolare il richiamo va all'art. 137 del DL n. 112/98 e all'art. 3 del DPR n.235/2007 che disciplina il c.d. "Patto di corresponsabilità educativa". Non è pensabile una educazione e formazione che esuli dalla collaborazione Scuola-Famiglia essendo la famiglia il primo soggetto educante. Ogni essere umano viene educato in primis all'interno delle relazioni familiari e nella quotidianità della vita.

Art. 4 - Promozione di eventi culturali -

1 comma: modificare eliminando le parole da "al rispetto dell'orientamento" a "intersex" e inserire le parole "per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare.

Art. 5 - Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria -

1 comma: modificare il comma eliminando le parole "in favore delle persone omosessuali" fino a "famiglie" e inserire le parole "per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare.

2 comma: eliminare le parole "delle persone LGBT" e inserire "di uomini, donne e minori".

Art. 6 - Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime -

1 comma: eliminare le parole da "commesse" fino a "intersessuale" e inserire le parole "per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare.

2 comma: eliminare le parole da "in ragione dell'orientamento sessuale" a "intersessuale" e inserire le parole "di cui al primo comma".

4 comma: eliminare il comma poiché la costituzione in giudizio della Regione può avvenire per tutelare interessi propri e la sua immagine non per tutelare interessi privati che possono essere

soddisfatti attraverso gli strumenti giudiziari riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico a favore dei soggetti lesi.

5 comma: eliminare le parole “determinate dall’ orientamento sessuale o dall’identità di genere” e inserire le parole ”per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare”.

Art. 7 – Tavolo tecnico regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere delle vittime”

1 comma: eliminare le parole “determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” e inserire le parole “di cui al comma 5 art.6”

2 comma: alla lettera b) eliminare le associazioni LGBT e le parole “determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”

eliminare la lettera d)

4 comma lettera b): eliminare le parole da “motivate” a “genere”

lettera c): eliminare le parole da “dovuti” a “genere”

lettera d): eliminare

Art. 8 – Misure in materia di informazione e comunicazione -

Eliminare l’articolo poiché le competenze in materia di comunicazione sono definite da norme statali.

In considerazione delle modifiche proposte si chiede in ultimo di modificare il testo del DdL in” **Norme a tutela della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”.**

Li, 13/03/2018

Federazione Regionale CFC Puglia-Onlus
Il Presidente




Bari, 15/03/2018
Prot. 443/mar/2018

Al Presidente della III Commissione Consiliare
della Regione Puglia

Al Presidente della VI Commissione Consiliare
della Regione Puglia

Al Presidente della VII Commissione Consiliare
della Regione Puglia

Loro Sedi

Oggetto: Audizione 15 Marzo 2018 su DDL n.253/2017 “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Osservazioni.

Con la presente, con riferimento all’Audizione sul DDL in oggetto, si trasmettono le osservazioni di merito della scrivente.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Enzo Lezzi

Il Segretario Generale
Daniela Fumarola

Osservazioni sul DDL n.253 del 14/11/ 2017

"Norme n.253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

Nel merito del DDL in questione si ritiene preliminarmente opportuno osservare come le norme che si vogliono dettare sulla specifica materia, a giudizio della scrivente, vadano ben oltre la potestà legislativa regionale.

Nel caso di specie, da un esame delle norme del precitato DDL, emergerebbe un quadro normativo che mostra elementi di incertezza intervenendo su aspetti demandati alla competenza esclusiva dello Stato. In particolare, con il DDL in esame si interviene sui c.d. "principi fondamentali" rispetto ai quali non può intervenire da parte delle Regioni alcuna normativa concorrente. Diversi sono gli articoli del DDL che entrerebbero in contrasto con norme costituzionali e leggi statali, che si ispirano appunto ai cosiddetti "principi fondamentali". Ad esempio:

1. All'articolo 3 del DDL in questione (che tratta di Istruzione) si interviene nella specifica competenza statale, la quale con riferimento all'art.137 del D.Lvo n.112/98, satuisce che "restano allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica". Oltre che ad apparire in evidente contrasto con il principio fondamentale contenuto nell'art.3 del DPR n.235/2007, che disciplina il "Patto educativo di corresponsabilità", il quale a riguardo recita: "...è richiesta da parte dei genitori e degli studenti la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie". Ai sensi delle richiamate discipline statali le norme degli articoli 1 e 2 del DDL non possono essere estese, così come si vorrebbe anche nei confronti dei genitori degli studenti.

Occorre, peraltro, far presente sull'argomento che il principio della non discriminazione è ampiamente contemplato nelle norme del DPR n. 249/1998, che definisce lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Tanto considerato, non può prevedersi, come previsto all'art.3 del DDL in oggetto, ipotesi di attività che integrano o modificano quanto già previsto dalla citata disciplina statale e da quanto è proprio dell'autonoma "convinzione" dei genitori in concerto con gli studenti e i singoli istituti scolastici nell'attuazione del cosiddetto "Patto di Corresponsabilità".

2. Proprio a proposito si richiama quanto viene indicato nelle “Linee Guida” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativamente all’attuazione della specifica disciplina di cui all’art.1, comma 16 della Legge n.107/2015 che recita: “ Il piano triennale dell’ offerta formativa assicura l’ attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’ educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori”. Le Linee Guida così chiariscono che: “*Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste ‘ educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo*”.

Le Linee Guida, nel rilevare, tra l’altro, la rilevanza del “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra genitori, studenti e scuola, rappresentano che :“è compito fondamentale affidato ai genitori il partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli esercitando il diritto-dovere contemplato nell’ art. 30 della Costituzione.” e che”...le Famiglie hanno il diritto ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

All’art. 6, comma 4, che affida alla Regione la possibilità di costituirsi “parte civile” nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersessuale, si palesa un conflitto normativo con quanto previsto dall’art.117 della Cost., comma 2, che attribuisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali.

A tal proposito, si ritiene opportuno valutare anche quanto dettato dall’art. 74 del Codice di Procedura penale (legittimazione all’azione civile) che statuisce quanto segue:

“L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”. Nel corso degli anni la possibilità e la legittimazione a costituirsi parte civile da parte di altri soggetti o categorie di

soggetti è sempre intervenuta con disposizioni contenute in leggi statali. Di conseguenza le Regioni non possono attribuirsi motu proprio una tale legittimazione.

3. All'art.7 si prevede l'istituzione di un "tavolo tecnico regionale" sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime, la cui composizione (con 6 rappresentanti solo delle Associazioni LGBTI) esclude la partecipazione di altre Associazioni che si occupano di inclusione sociale e che contribuirebbero ad una valutazione equilibrata delle ipotesi di discriminazioni.
4. All'art.8 con il quale si introducono "Misure in materia di informazione e comunicazione", si rischia addirittura di mettere in discussione il principio del diritto costituzionalmente garantito della "libera manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". In particolare, il comma 2 del citato art.8 attribuendo al CORECOM una funzione di monitoraggio dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, rischia di incorrere in vari vizi di illegittimità, primo fra tutti appunto la violazione dell'articolo 21 della Costituzione sulla "Libertà di Pensiero e di Parola", in ragione della quale "la Stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". A questo proposito, si richiamano alla comune valutazione i contenuti dell'art. 3 e 12 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, n.177 del 31 luglio 2005.

In conclusione, a giudizio della scrivente sul DDL in esame vanno operati approfondimenti di merito sul piano tecnico e giuridico, anche in un confronto interistituzionale, per evitare di intervenire legislativamente su aspetti della specifica materia di esclusiva competenza statale, con la conseguenza di ingenerare conflitti di interesse, dettati da vizi di "Eccesso di Potere", incorrendo in inevitabili impugnative innanzi alla corte Costituzionale.

Preg.mo Sig. Presidente, Dott. Giuseppe Romano

3[^] Commissione – Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali
terza.comm@consiglio.puglia.it

Preg.mo Sig. Presidente, Dott. Domenico Santorsola

6[^] Commissione – Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione
sesta.comm@consiglio.puglia.it

Preg.mo Sig. Presidente, Dott. Saverio Congedo

7[^] Commissione – Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali
settima.comm@consiglio.puglia.it

Osservazioni sul D.D.L. n. 253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

Preg.mi Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari 3[^], 6[^] e 7[^], presso il Consiglio Regionale della Puglia,

in relazione all'audizione avutasi il giorno 15.3.2018 in merito ai lavori sul D.D.L. n. 253/2017 "*Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*", ci permettiamo di presentare alla vostra cortese attenzione alcuni spunti di riflessione sul lavoro legislativo in questione.

C'è una prima domanda che merita subito una risposta precisa da parte di chi propugna l'approvazione di questa legge: **la Puglia è un territorio in cui i suoi Cittadini sono violenti e discriminatori verso le persone omosessuali?**

Ossia, sono talmente numerosi i casi accertati in Puglia di violenze e discriminazioni a carico di persone omosessuali?

Se la risposta a questo interrogativo non ci fosse, a causa dell'assenza di una rilevazione specifica sul territorio della Regione Puglia, allora l'esame del disegno di legge andrebbe perlomeno rinviato a dopo l'acquisizione di dati statistici credibili e di provenienza "terza".

Sul punto, del resto, la risposta c'è già nell'evanescente "Relazione illustrativa" del D.D.L. n. 253/2017, in cui sono riportati disorganicamente e con un'enfasi sospetta, alcuni dati percentuali riferibili a Paesi Europei e non, dagli Urali ai Pirenei, senza mai un solo cenno alla concreta situazione della Puglia (del resto, se questi dati ci fossero stati, la "Relazione" gli avrebbe messi in bella mostra).

Tuttavia, se invece la risposta fosse, come abbiamo personalmente avuto modo di ascoltare in occasione della ricordata audizione, che l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ha dati solo a livello nazionale, allora, al netto di ogni considerazione sulla terzietà in tema

dell'UNAR (coinvolto nel noto scandalo dei festini omosessuali, purtroppo "ben documentato" dalla trasmissione televisiva "Le Iene"), non si comprenderebbe la *ratio* di un intervento "pugliese" su una tematica che a livello nazionale non ha avuto alcuna regolamentazione, visto che il c.d. "D.D.L. Scalfarotto sull'omofobia" non è mai stato approvato dal Senato della Repubblica.

È ormai evidente come, proprio per supplire alla *débâcle* del D.D.L. Scalfarotto, talune, pochissime Regioni stiano provando a far entrare dalla finestra, con leggi regionali, ciò che non è entrato dalla porta principale, con legge statale.

Una Regione Puglia autenticamente "di diritto", dovrebbe sempre e con cura evitare il fenomeno dell'inflazione legislativa, perché l'esperienza dell'intera Umanità ha dimostrato come seminando leggi non sempre, poi, sia stata raccolta giustizia.

Negli Stati Uniti, le normative devono essere valutate in funzione di tre principi:

- a) devono essere varate solo in caso di reale necessità;
- b) bisogna privilegiare, nella misura del possibile, altre forme meno vincolanti;
- c) ogni nuova normativa deve basarsi su un rapporto costi/benefici chiaramente definito.

Per questo la Regione Puglia, se ha a cuore il bene comune e non la propaganda, prima di accingersi a legiferare in qualsiasi materia, dovrebbe sempre porsi queste due domande:

1) è davvero necessaria la legge che sto per varare?

2) risponde effettivamente a un'esigenza reale e concreta dei cittadini di Puglia?

Per quanto è noto, dunque, in mancanza di un'accertata storia regionale di violenze e discriminazioni contro gli omosessuali, non è giusto far passare i Pugliesi per omofobi e ciò, d'altronde, al solo scopo di estendere, finanche nelle scuole di ogni ordine e grado, la propaganda del vivere "*gay friendly*" e di ostracizzare tutti coloro che avessero opinioni dissenzienti sull'omosessualità.

Infatti, il D.D.L. n. 253/2017 è pregno di grandi e gravi pericoli per tutti Cittadini di Puglia, sotto molteplici aspetti che saranno innanzi illustrati.

Prima di esaminare tali aspetti, però, è necessario sottolineare come **l'art. 1 del D.D.L. n. 253/2017**, al fine di accreditarsi come legge "legittima", faccia impropriamente leva sugli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e, erroneamente, sull'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Intanto, quest'ultimo articolo parla della democrazia rappresentativa quale sistema di funzionamento dell'Unione Europea. È chiaro l'errore dell'estensore del disegno di legge, poiché, semmai, avrebbe dovuto essere richiamato l'art. 9 del Trattato, che parla di uguaglianza dei cittadini europei. È un errore, forse materiale, ma comunque attesta una certa approssimazione nell'avvicinarsi alla funzione legiferante.

Invece, il **riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione è senza dubbio improprio**, giacché si tratta di norme "rigide", com'è "rigida" tutta la Costituzione Italiana.

Il c.d. "orientamento sessuale" o la c.d. "identità di genere" o l'ancor più indefinita "condizione intersessuale" (si tratta di espressioni ricorrenti nel D.D.L. n. 253/2017) non sono mai stati oggetto di regolamentazione costituzionale né potevano o possono assurgere a rango di "diritti inviolabili dell'uomo" ex art. 2 Cost., poiché nel novero di tali diritti essi non figurano né

nella Costituzione Italiana né nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

In queste due normative fondamentali, infatti, vi è un ampio elenco di diritti inviolabili dell'uomo, ma tra di essi non vi sono le "inclinazioni omosessuali" (così, per semplificare).

Vi è, invece, il diritto a non essere discriminati in ragione del sesso, ma quest'ultimo è fatto oggettivo e biologico ed è riferito alla sacrosanta parità tra uomini e donne.

Dunque, il riferimento all'art. 2 Cost. presupporrebbe una modifica integrativa della Costituzione, con l'inserimento di un articolo nuovo o di un comma nuovo in qualche parte della Carta Costituzionale, che disciplini espressamente tra i diritti inviolabili anche quello all'inclinazione omosessuale e ai suoi "dintorni", modifica/integrazione che, però, non è mai stata fatta.

Del resto, l'art. 3 Cost. fa esclusivo riferimento alla pari dignità sociale e all'eguaglianza dinanzi alla legge di tutti i Cittadini, senza distinzioni in ragione del sesso, dove, è inutile sottolinearlo, la questione è la parità tra uomini e donne, come può ampiamente leggersi nei lavori dell'Assemblea Costituente e, tra di essi, quelli delle c.d. Madri Costituenti e delle loro straordinarie battaglie per la parità tra gli unici due sessi noti all'Umanità, fin dai suoi primi albori.

Pertanto, la ricerca dell'appiglio costituzionale, in realtà, è una tagliente arma a doppio filo, perché essa manifesta piuttosto l'incostituzionalità del D.D.L. n. 253/2017, con il quale si vuole introdurre al solo livello regionale, ciò che non è contemplato dalla Carta Costituzionale.

Inoltre, il D.D.L. in questione è di per sé discriminatorio rispetto alla stragrande maggioranza dei Cittadini Pugliesi che non riceverebbero le stesse facilitazioni, ad esempio, in tema di accesso al lavoro.

Per di più, l'ipotetica discriminazione all'accesso al lavoro di una persona omosessuale, ha già tutte le contromisure nelle leggi ordinarie nazionali, che vietano ogni forma di discriminazione.

L'art. 2 del D.D.L. n. 253/2017, infatti, favorisce le persone LGBTI (così dette, in assenza di una definizione che abbia contorni scientifici unanimemente comprovati e approvati) con percorsi formativi e di inserimento al lavoro che ben non si comprende come e perché non vengano assicurati anche alle persone eterosessuali e ciò, si ribadisce, in assenza di una conclamata fenomenologia pugliese di discriminazione all'accesso al lavoro a causa delle inclinazioni sessuali.

Anche "promuovere" o "sensibilizzare" (cioè, imporre) codici di condotta al personale degli enti e uffici o certificazioni di conformità alle imprese in tema di responsabilità sociale, costituisce un'ingerenza illegittima e incostituzionale rispetto sia alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) sia alla libera organizzazione d'impresa (art. 41 Cost.).

Nell'art. 3 del D.D.L. n. 253/2017, poi, c'è la prima delle più grandi minacce alla libertà di ogni Cittadino di Puglia, colpito nel più elementare, naturale e inviolabile "*dovere e diritto*" di istruire ed educare i propri figli (art. 30 Cost.).

La norma è così grossolanamente illegittima e meritevole del più diffuso sdegno pubblico, che già di per sé dimostra come il D.D.L. in questione altro non sia che un'arrogante operazione di propaganda della c.d. "ideologia gender", tale da imporre a docenti, personale scolastico, genitori e soprattutto bambini (scuole di ogni ordine e grado!) la conoscenza di un mondo quanto meno

controverso e, a detta dei più accorti e non schierati uomini di scienza, foriero di gravi disturbi nella formazione equilibrata dei bambini e dei più giovani.

Intanto, va detto con decisione, che l'ideologia gender esiste e non è ammissibile che essa sia portata nelle scuole di ogni ordine e grado, con un tale livello pervasivo, da obbligare tutta la popolazione scolastica regionale a conformarsi a essa per legge: perché è questo l'effetto che si vuole.

Papa Francesco ha così scolpito quello che, nei prossimi anni, si spera, sarà l'epitaffio marmoreo sul defunto tentativo di far passare per naturale ciò che naturale non è: **"quello sbaglio della mente umana che è la teoria del gender, che fa tanta confusione, tanta confusione"** (parole pronunciate dal Pontefice in occasione della visita pastorale a Pompei e Napoli, durante l'incontro con i giovani del 21.3.2015).

L'art. 3 in questione, d'altronde, non lascia alcuna possibilità concreta alle singole scuole o ai singoli docenti di rifiutare simili percorsi formativi, visto che su tale indirizzo è chiamato a vigilare l'Ufficio Scolastico Regionale, con tanto di "timore reverenziale" dei primi verso i superiori gerarchici ai vari livelli.

Non solo: saranno i Presidi i primi a voler fare questa formazione "a catinelle", visto che la norma in commento prevede l'arrivo dei finanziamenti europei (P.O.N., ecc.).

Insomma, una propaganda di regime, con l'esproprio forzato del dovere e diritto dei genitori all'istruzione e all'educazione dei figli, gravemente in contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

L'art. 4 del D.D.L. n. 253/2017, poi, è un chiaro strumento di finanziamento, con i soldi pubblici dei Cittadini Pugliesi, di quell'esteso arcipelago di associazioni LGBTI, alle quali, in sostanza, verrebbero dati in appalto tutti gli eventi socio-culturali per la propaganda gay.

Come per l'istruzione scolastica il "cavallo di Troia" è l'art. 3, così per il servizio socio-sanitario e socio-assistenziale è l'art. 5 del D.D.L. n. 253/2017. Con esso, infatti, è "promossa" (imposta) la formazione agli operatori del settore, prevedendo anche in questo caso il sostegno economico, con soldi pubblici regionali, in favore di chi erogherà la formazione o la consulenza.

Tuttavia, il comma 3 dell'art. 5 è quanto di più assurdo possa trovarsi in una legge che meriti questo nome. Leggiamolo: ***"La Regione garantisce fin dalla nascita il diritto all'integrità fisica delle persone che presentino condizioni o stati intersessuali"***.

Ma che vuol dire e, soprattutto, cosa si nasconde dietro questa disposizione che nessuna legge italiana, internazionale e forse anche "interplanetaria" si è mai sognata di prescrivere?

Che qualcuno lo spieghi e lo spieghi con dati scientifici incontrovertibili, perché prima di tutto ci sarebbe da capire cosa siano le "condizioni o gli stati intersessuali" SIN DALLA NASCITA e poi si renderebbe indispensabile comprendere come e chi avrebbe la capacità di GARANTIRE IL DIRITTO ALL'INTEGRITA' FISICA e in cosa questa si sostanzia.

A meno che la Regione Puglia non abbia in mente di introdurre surrettiziamente un concetto di persone "mutanti", alla maniera degli "X-Men" e realizzare, così, per legge regionale, il terzo genere (e probabilmente anche il quarto, quinto e così via, all'infinito, vista c.d. teoria del "gender fluid").

L'art. 6 del D.D.L. n. 253/2017, poi, mette la Regione Puglia nelle condizioni di finanziare le solite associazioni "pro-gay", stipulando protocolli d'intesa, ma soprattutto convenzioni in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze contro gli omosessuali. Ebbene,

finché si trattasse di un fenomeno diffuso e gravemente avvertito dalla popolazione pugliese, la norma potrebbe anche avere una sua logica. Ma, come si è detto, non c'è alcuna emergenza!

Per di più, la Regione può decidere di costituirsi parte civile nei processi penali per reati contro le persone LGBTI. Ebbene, potrebbe farlo liberamente anche senza una specifica previsione legislativa, come potrebbe e dovrebbe farlo anche nel caso di processi penali per fatti più gravi, come, ad esempio, gli incidenti mortali sul lavoro o per prostituzione o pedofilia e pedopornografia.

Dunque, perché farne un'espressa previsione normativa, se non per pura propaganda?

L'art. 7 del D.D.L. n. 253/2017, invece, istituisce una vera e propria **"cabina di regia"** di questa propaganda: il "Tavolo tecnico regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere delle vittime".

Si tratta di un "Tavolo tecnico" la cui composizione è tutto un programma, visto che ci sono n. 6 rappresentanti designati dalle "solite" associazioni LGBTI, n. 2 esperti tra ricercatori e docenti non si sa bene "scelti" da chi e come (il sospetto è che siano scelti tra i "soliti"), senza alcuna apertura a soggetti o associazioni che possano anche avere una posizione critica.

Tuttavia, l'aspetto più inquietante si trova in uno dei compiti di questo Tavolo tecnico, chiamato a "segnalare" eventuali atti discriminatori all'OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori).

Cos'è l'OSCAD? Si tratta di un Osservatorio del Ministero dell'Interno, composto da Polizia di Stato e Carabinieri, che ha compiti di sorveglianza sugli atti discriminatori in senso lato.

L'OSCAD riceve le denunce e monitora le situazioni denunciate, così da prevenire o reprimere eventuali atti discriminatori.

È uno strumento già a disposizione di tutti i Cittadini Italiani.

Ebbene, il "Tavolo tecnico" si atteggierebbe a "segnalatore" (ovviamente di parte) di fatti e persone in odore di commettere discriminazioni a sfondo sessuale, magari anche solo perché è stata espressa un'opinione dissenziente sulla "propaganda gender".

Così, un Cittadino Pugliese, in pochi minuti, finirebbe sui social e sui media come persona "attenzionata" dall'OSCAD, con tanto di discredito personale e professionale, finendo per essere questi il vero discriminato!

In sostanza, un simile strumento non può essere nelle mani di pochi che la pensano tutti allo stesso modo, perché è enorme il rischio di un abuso di tale "Tavolo tecnico" che, privo com'è di una specifica e dettagliata disciplina e di una funzione "terza" di controllo sul suo operato, rischierebbe di diventare un vero e proprio meccanismo di "isolamento" delle persone con opinioni dissenzienti sull'omosessualità.

Diversa è, invece, l'operazione di contrasto che l'OSCAD è già chiamato a fare e a cui tutti è bene che partecipino, per ogni forma di discriminazione, anche quella contro gli omosessuali.

Infine, sempre l'art. 7 specifica che il Tavolo tecnico ha il compito di coordinare le attività della **c.d. "Rete READY"**, la quale, basta informarsi, è proprio lo strumento principale della propaganda dell'ideologia gender nelle scuole d'Italia, con tanto di promozione di libri di favole e film/cartoni a sfondo omosessuale e transessuale, da propinare anche nelle scuole materne ed elementari.

Dunque, com'è stato già detto, la propaganda gay in Puglia ha bisogno di una "cabina di regia" e la Regione la istituisce con legge regionale.

C'è, poi, **l'art. 8 del D.D.L. n. 253/2017**, vera e propria norma sulla censura.

Non è altro, infatti, una norma che prevede l'intervento del CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni presso il Consiglio Regionale della Puglia) per la rilevazione di programmi e messaggi al pubblico che possano avere carattere discriminatorio verso le c.d. persone LGBTI.

È chiaro come la norma non possa prevedere veri e propri interventi censori, ma la censura viene realizzata già attraverso la formula della segnalazione e poi, indirettamente, attraverso la promozione di partenariati e collaborazioni con quei soggetti del mondo dei media che si mostrassero "propensi" a divulgare le idee della propaganda gender.

Dunque, una discriminazione al contrario che porterebbe ogni società delle comunicazioni ad accettare sempre e comunque, come già si vede anche a livello nazionale, di prevedere una quota di messaggi favorevoli alla propaganda gay, pena l'ostracismo di fatto.

Infine, **l'art. 9 del D.D.L. n. 253/2017**, a riprova della finalità di propaganda, prevede lo stanziamento di € 50.000,00 all'anno per la copertura finanziaria dell'attuazione della legge.

€ 50.000,00 che andrebbero nelle già ricchissime casse dell'arcipelago delle associazioni pro gender, venendo sottratte a soggetti e famiglie sicuramente più bisognose e meritevoli di elargizioni pubbliche.

—
In conclusione, le scriventi Associazioni chiedono che le Commissioni in indirizzo si impegnino a richiedere tutti i necessari approfondimenti del caso, acquisendo i pareri dei soggetti chiamati a porre in essere tutti i dovuti controlli di legalità, nonché ad acquisire dati concreti e "terzi" sulla reale e attuale entità del fenomeno discriminatorio e violento, così strumentalmente ingigantito dall'estensore della Relazione introduttiva al D.D.L. n. 253/2017.

Certi dell'attenzione che vorrete riservare a queste nostre osservazioni, porgiamo i più deferenti saluti.

Bari, 22 marzo 2018

Avv. Fabio Candalice

per:

Associazione "Il Granello di Senapa – Onlus" (Bari)

Associazione "Comitato Progetto Uomo – Onlus" (Bisceglie)

Associazione "Europa Benedettina (Gioia del Colle)



Alla c.a.
del Presidente della III commissione consiliare Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali,
Romano Giuseppe;

del Presidente della VI commissione consiliare Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione
Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione
Santorsola Domenico;

del Presidente della VII commissione consiliare Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali,
Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali,
Congedo Saverio.

OGGETTO: INTERVENTO – AUDIZIONE SEDUTA CONGIUNTA DEL 15/03/2018

La Rete della Conoscenza Puglia, insieme al sindacato Unione degli Studenti Puglia, ha partecipato fin dall'inizio alla stesura della bozza della legge in discussione quest'oggi DDL n.253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

In particolare, teniamo a ribadire la necessità e la completezza dell'**articolo 3** (Istruzione), da noi proposto in più sedi, in quanto è necessario **promuovere e costruire una cultura non discriminante, che riconosca i valori dell'inclusione sociale delle differenze e priva di stereotipi di genere** già all'interno dei luoghi della formazione, luoghi dove non solo gli studenti e le studentesse hanno modo di formarsi come cittadini e cittadine, ma anche luoghi dove troppo spesso si verificano tutt'oggi episodi di **bullismo**, di **molestie** e di **violenze** anche a sfondo omo-transfobico. Pertanto, il coordinamento con l'Ufficio scolastico regionale di cui al comma 4, sia fondamentale e strategico nella risoluzione di tali conflitti avviando percorsi di progettualità nelle scuole al fine della prevenzione e della sensibilizzazione delle comunità scolastiche.

Altrettanto di non poca rilevanza, appare il comma 5 che prevede l'integrazione e il rafforzamento di centri di ascolto e di counseling gratuiti rivolti agli studenti e alle studentesse. Chiediamo che venga esplicitato ancora di più il ruolo, la necessità e

l'istituzione degli sportelli di counselling e di centri di ascolto con la seguente modifica del comma 5: *“Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle condizioni intersessuale, siano vittime di discriminazione e violenza, o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la regione attiva l'integrazione del servizio gratuito di counseling, favorendo in sinergia con l'ufficio scolastico regionale e provinciale, l'apertura di centri di ascolto con personale qualificato, all'interno degli istituti scolastici superiori, in forma sperimentale, già offerto dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.di.s.u) e promuove con i CUG delle università del territorio attività e spazi di ascolto”*

In riferimento all'articolo 7 (Tavolo tecnico regionale) vogliamo esporre alcune criticità nel merito dell'articolazione testuale e sostanziale dello stesso: in primo luogo, l'articolo, complessivamente, non chiarisce le funzionalità, i fini e gli strumenti (finanziari e non) del nuovo organismo che si intende istituire. Riteniamo eventualmente che tale tavolo possa essere realmente funzionale e incisivo solo nel momento in cui abbia funzioni di proposta e di consulenza con la Regione nel merito delle attività e delle azioni politiche contro le discriminazioni per identità di genere e per orientamento sessuale. Crediamo anche che la necessità di questo tavolo si restringa nel momento in cui il tavolo interassessorile e la task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 29/2014 che, come riportato nel testo della presente legge n.253/2017 “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere” e anche nel comma 5 dell'articolo 7, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime. Pertanto riteniamo che le associazioni e le realtà impegnate nel contrasto alle violenze per orientamento sessuale e identità di genere possano interfacciarsi alla Regione già in questa formula e l'istituzione del tavolo tecnico sia superflua, nel momento il comma 4 dell'articolo 7, nell'enunciare le funzioni del tavolo le rinchiude semplicemente nella raccolta dati, di coordinamento con gli altri organismi regionale per l'attuazione della legge, di coordinamento con la rete R.e.a.d.y.


Focalizzando l'attenzione nel merito dell'**articolo 7, comma 2**, riteniamo che la composizione del tavolo non possa limitarsi a solo 6 rappresentanti designati dalle associazioni LGBTI per vari motivi: crediamo che tutte le realtà, collettivi e associazioni, non solo quelle registrate come associazioni di volontariato o di promozione sociale, ma anche quelle che lavorano sul territorio in formule differenti, debbano avere possibilità di far richiesta di ingresso nel tavolo tecnico, senza porre un limite numerico alle associazioni presenti allo stesso tavolo. Tuttavia, riteniamo

invece che vada esplicitato chiaramente e con forza la necessità che chiunque intenda fare richiesta di ingresso- o faccia già parte - al tavolo tecnico LGBTI, debba corrispondere alle seguenti caratteristiche irrinunciabili per garantire il funzionamento e l'efficacia dell'organismo stesso: 1) la comprovata esperienza di impegno territoriale sul piano delle attività nel contrasto e nella prevenzione di violenza e di discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere; 2) l'esistenza all'interno dello statuto del soggetto richiedente, della natura identitaria del soggetto richiedente antifascista, antisessista, contro l'omo-transfobia; 3) la dichiarazione di condivisione delle finalità e delle discipline della legge contro l'omofobia in discussione quest'oggi e la relativa proposta di progettualità nell'ambito dell'attuazione della stessa.

In conclusione, condividiamo a pieno il testo di legge oggi in discussione, per quanto pensiamo che la spesa complessiva di € 50.000,00 sia esigua e insufficiente rispetto alle ambizioni e agli obiettivi enunciati nella presente legge.

In fede


Rosaria Acquaviva- Coordinatrice Rete della Conoscenza Puglia



Sara Nazzaro - Responsabile Organizzazione Unione degli Studenti Puglia



Carolina Velati - Responsabile Organizzazione Link Bari- Referente Genere-Lgbtqi
Rete della Conoscenza Bari





Alle Commissioni consiliari III[^] e VI[^]
Regione Puglia

MEMORIA

Regione Puglia - DDL n.253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

Sono grato e plaudo alla Giunta regionale per aver messo in cantiere il ddl in parola contro le discriminazioni che interessano il mondo LGBT.

Se cronologicamente non siamo la prima regione, in quanto preceduti dalla Toscana, dalla Liguria, dal Piemonte e dall'Umbria, saremo la prima ad avere una legge completa ed aggiornata.

Sono altresì compiaciuto della sensibilità mostrata dalla Giunta per aver accolto la Risoluzione del Parlamento europeo (A7-0009/2014 del 7.01.2014) con la quale la stessa invita i soggetti competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi nella stessa indicati.

Temi ed obiettivi che per quanto concerne la non discriminazione sono relativi al settore dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità, nonché dell'informazione, ed in quanto tali ricadono nelle competenze legislative regionali.

Ritengo che l'approvazione di tale ddl rispetti gli impegni che la Regione Puglia si è data, approvando i principi del suo Statuto, che all'art. 1.3 così recita: "*La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana*".

Mi fa specie che nel 2018 occorra una legge che salvaguardi i diritti delle persone LGBT. Purtroppo ciò si rende ancor oggi necessario, in quanto, come possiamo rilevare facilmente consultando i media, il Paese è scosso da incivili comportamenti omofobi.

E la nostra regione sciaguratamente non è da meno, nonostante sia una terra di accoglienza che ha sempre offerto pace al diverso ed ospitalità agli stranieri, come ci ricorda l'art. 1.2 del citato Statuto ("*La Puglia, per la storia plurisecolare di culture,*

religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace").

Se scorriamo i quotidiani in qualsiasi stagione dell'anno verremo assaliti, come accennato, da notizie ed immagini sconcertanti che ci riportano indietro nel tempo, nei secoli bui in cui i diritti della persona erano inesistenti [vedasi a mero titolo di esempio ALLEGATO].

Chi cerca di nascondere questa triste realtà, anche negandola davanti a codesta Commissione a mezzo di memorie ponderose ed articolate, non opera per la verità.

A tal riguardo ricordo che il Parlamento europeo con la Risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa (atto 2012/2657(rsp)) afferma che l'omofobia spesso *"si cela dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza"*.

Entrando nel merito dell'articolato del ddl, osservo che lo stesso molto opportunamente prevede misure di sostegno e di concessione contributi nonchè specifiche attività in vari settori quali quello dell'istruzione, del lavoro e della sanità. Ma ciò che a mio avviso manca in maniera decisa è una proposta proattiva, nel senso che il ddl dovrebbe contemplare provvedimenti incisivi di contrasto ai comportamenti agiti in violazione dei diritti umani relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Negando per esempio in modo esplicito spazi, aiuti e sostegni di ogni tipo ad eventi e comportamenti che producono od istigano alla discriminazione.

Per ultimo vorrei aggiungere alcune considerazioni in merito alla composizione del Tavolo Tecnico regionale di cui all'art. 7 del ddl; riflessioni che traggono origine dall'esperienza acquisita dall'omonimo Tavolo Tecnico LGBTQI istituito presso il Comune di Bari sin dal novembre 2012 (Delibera Giunta comunale n° 678 del 29.11.12).

Prima considerazione. Al Tavolo Tecnico LGBTQI comunale (nel prosieguo TTC) possono partecipare **tutte** quelle realtà cittadine (denominate Componenti del Tavolo) che lo desiderino e che ne facciano richiesta; e grazie a questa condivisa apertura sono numerose le associazioni che hanno chiesto di sedersi al TTC.

Si è verificato però che negli anni la partecipazione al Tavolo delle associazioni è andata scemando, così come avviene fisiologicamente in tutte le comunità organizzate.

Seconda considerazione. Quantunque la partecipazione al TT LGBTQI Comunale sia libera, le associazioni che possono accedervi devono possedere i requisiti appresso riportati: *"abbiano come finalità costitutiva lo svolgimento di attività e iniziative tese alla lotta e alla prevenzione dei fenomeni omofobici e transfobici, nonché la*

realizzazione di azioni tese a prevenire e contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e indirizzate al pieno riconoscimento dei diritti umani e civili per tutti e tutte." (art. 3 del Regolamento del TTC).

Per quanto sopra, ritengo che le associazioni LGBT ammissibili al Tavolo Tecnico Regionale non debbano sottostare, numericamente, a restrizioni ovvero, in subordine, siano in numero congruo così da sopperire alle iniziali defezioni.

Si ritiene altresì opportuno che il decreto del Presidente della Giunta regionale preveda anche la nomina dei supplenti dei rappresentanti delle associazioni LGBT, così che possano sostituire questi ultimi in caso di loro impedimento temporaneo.

Le associazioni da ammettere al Tavolo regionale inoltre dovrebbero rispondere a specifiche caratteristiche; per esempio a quelle previste dal regolamento del TTC di cui si è riferito e relative alla loro effettiva attività antidiscriminatoria ed in favore del mondo LGBT. Non è tollerabile infatti che un istituto formale come il TT LGBT, concepito per contrastare i fenomeni omofobici preveda al suo interno associazioni che considerano l'omosessualità una malattia, ovvero una moda, oppure ritengano il mondo LGBT irrilevante o inesistente.

Si tratta di incompatibilità intuitiva e fattuale, pura e semplice. Sarebbe come accettare l'iscrizione di Dracula all'AVIS, ovvero quella di un cecchino in una associazione di persone che ripudiano le armi.

Tavolo Tecnico LGBTQI Comune di Bari
Segreteria
(Gaetano Sisto)



ALLEGATO

Regione Puglia - DDL n.253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

24 agosto 2017

Omofobia, a Monopoli un b&b non vuole coppie gay: in Puglia è il secondo caso in pochi giorni

29 luglio 2017

"Non si affitta ai gay, neanche se uniti da rito civile": in Salento un nuovo annuncio omofobo

31 gennaio 2018

20enne pugliese contro i bulli omofobi, 'sono fiero di essere diverso': lo sfogo social

14 agosto 2017

Salento, cartello omofobo nell'agriturismo: "C'è la toilette per gay". Bufera sui social

05 maggio 2017

Omofobia, a Taranto aggredito in spiaggia il presidente di Arcigay: "Nessuno mi ha difeso"

ALLEGATO

Regione Puglia - DDL n.253/2017 "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"

16 Agosto 2017

"Niente baci o andatevene", coppia gay ammonita dal lido

26 Aprile 2016

«Botte e insulti perché gay» giovane denuncia aggressione

17 Ottobre 2017

Bari, coppia gay pestata e rapinata: due arresti